



COMUNE DI VIGGIANO
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO
PER L'ADOZIONE DI CANI
RANDAGI CATTURATI SUL
TERRITORIO COMUNALE E
RICOVERATI IN STRUTTURA
CONVENZIONATA



Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

ART. 1 FINALITÀ

La finalità del presente Regolamento è l'incentivazione dell'adozione dei cani randagi ritrovati e catturati sul territorio del Comune di Viggiano e ricoverati nelle nei canili/rifugi, allo scopo di far decrescere il sovraffollamento presso le predette strutture di ricovero, con il duplice risultato di migliorare il benessere degli animali ricoverati, affidandoli a famiglie consapevoli e responsabili, e limitare i costi del randagismo a carico della collettività.

ART. 2 – REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI ANIMALI

I cani randagi catturati nel comune di Viggiano e ricoverati presso i canili/rifugi convenzionati potranno essere adottati, da soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati:

- persone che abbiano compiuto il 18° anno di età ai fini della capacità di intendere e di volere, ovvero atto di assenso scritto sottoscritto dell'esercente la patria potestà come previsto dalla normativa vigente;
- garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione o in altro luogo segnalato, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia alle esigenze proprie della razza assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
- assenza di condanne penali per maltrattamenti o altri reati in danno di animali per il richiedente o per altri componenti il nucleo familiare;
- consenso agli uffici comunali preposti o ad altro personale all'upò delegato a far visionare il cane anche senza preavviso, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale;
- impegno a mantenere il cane fino al suo naturale decesso.

Dal momento dell'adozione sono trasferiti all'adottante tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle leggi vigenti con relativa iscrizione all'anagrafe canina.

ART. 3 MODALITÀ DI ADOZIONE

Tutti i cani randagi di proprietà del comune ed ospitati presso i canili/rifugi convenzionati possono essere adottati da privati chi ne facciano richiesta in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 .

Gli interessati ad ottenere l'adozione di un cane presenteranno la relativa richiesta in carta semplice scritta su appositi moduli predisposti dall'Ente, che dopo averla istruita e senza alcune onere a carico del richiedente disporrà l'autorizzazione, con la quale il richiedente potrà recarsi presso la struttura (canile) convenzionata per l'adozione del cane.

La struttura convenzionata identificherà il cane, da un punto di vista descrittivo, con foto e microchip compilando la scheda di adozione/affido cani randagi, allegando il tutto all'autorizzazione. Tale documentazione allegata all'autorizzazione sarà consegnata all'Ente che provvederà in 10 giorni a rilasciare il titolo per il ritiro del cane dalla struttura.

Prima della consegna al richiedente il cane sarà sottoposto agli eventuali prelievi, accertamenti diagnostici e profilassi, secondo quanto previsto dai protocolli sanitari applicati dai servizi veterinari dell'ASP.

L'adozione del cane potrà avvenire solo a seguito dell'accertamento dell'effettivo stato sanitario dell'animale e previo parere favorevole del servizio veterinario dell'ASP.

ART. 4 INCENTIVI PER L'ADOTTANTE

Allo scopo di incentivare da parte di soggetti in possesso dei requisiti, l'adozione dei cani randagi di cui all'art. 1 riconoscendone la funzione sociale, l'Amministrazione si impegna a riconoscere a titolo di parziale rimborso delle spese di mantenimento la cifra di € 300,00 una tantum in un'unica soluzione all'atto dell'affido, per ciascun cane adottato, entro il limite massimo di n. 2 adozioni con incentivo per singolo nucleo familiare.

L'adottante non potrà accedere ad ulteriori incentivi per l'adozione prima che sia decorso il termine di 4 anni dall'ultima adozione e comunque sempre nel rispetto del limite massimo di detenzione contemporanea di n. 2 esemplari, provenienti da adozione con incentivo, per ciascun nucleo familiare.

Previa certificazione dell'avvenuta adozione dell'animale da parte dell'ufficio incaricato della gestione del procedimento di adozione dei cani randagi, il servizio finanziario del Comune di Viggiano disporrà la corresponsione del contributo in un'unica soluzione, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale indicato dall'adottante sul modulo di richiesta di affido.

ART. 5 CONTROLLI E REVOCA DELL'ADOZIONE

Il settore competente si riserva di effettuare periodicamente controlli sullo stato del cane adottato, con personale competente ed eventualmente col supporto delle associazioni per la tutela degli animali, riconosciute per legge.

Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell'animale, si provvederà ad inoltrare denuncia ai sensi di legge e a revocare l'adozione, disponendo il ricovero del cane presso la struttura convenzionata.

ART. 6 INADEMPIENZE

In caso di inadempienza all'obbligo di custodire e di mantenere l'animale in buone condizioni, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo ricevuto.

L'accertamento di eventuali inadempienze comporterà l'esclusione automatica ed a tempo indeterminato del responsabile dalla possibilità di ottenere il riconoscimento di contributi per l'adozione di altri cani.

ART. 7 EVENTUALE TRASFERIMENTO DELL'ANIMALE ADOTTATO

L'adottante si impegna a non cedere l'animale, se non previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente e preventiva segnalazione al servizio veterinario dell'ASP di competenza.

ART. 8 DECESSO O SMARRIMENTO

Nel caso di decesso o smarrimento dell'animale l'affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione scritta (non oltre le 24 ore) al responsabile del servizio presso il Comune. In caso di decesso avvenuto per morte violenta o per avvelenamento l'adottante dovrà darne comunicazione immediata alla ASP competente per non incorrere nelle sanzioni previste dalle vigenti norme.

ART. 9 EVENTUALE TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DELL'ADOTTANTE

In caso di cambio di residenza dell'adottante, quest'ultimo è obbligato a dare comunicazione scritta al Comune di Viggiano del nuovo domicilio e alla Azienda sanitaria in cui è ubicato.

ART. 10 REGISTRO DELLE ADOZIONI

L' Amministrazione procederà all'istituzione ed all'aggiornamento del "Registro dell'adozione dei cani";

ART. 11 PUBBLICITÀ PER L'ADOZIONE

Il Comune adotta tutte le forme di pubblicità (sito web, manifesti, volantini, mass-media, iniziative presso le scuole, manifestazioni, ecc...) per incentivare l'adozione dei cani ricoverati presso le strutture convenzionate.